

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 2017, N. 73

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEGLI  
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

---

*Antonio Mastromeo*

**Art. 1**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Questa legge detta disposizioni urgenti volte a semplificare e accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi.

2. Questa legge si applica esclusivamente nel territorio dei Comuni della Regione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle previsioni del medesimo decreto-legge e dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente e, per quanto non in contrasto, per l'attuazione delle previsioni di cui al Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella normativa statale vigente comunque più favorevoli, di maggior semplificazione o contenenti l'ulteriore riduzione dei termini dei procedimenti.

**Art. 2**

*(Varianti ai piani regolatori generali)*

1. Le varianti ai piani regolatori generali necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 di questa legge, diversi da quelli di cui agli articoli 11 e 16 del d.l. 189/2016, sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà. Tra tali interventi sono compresi, in particolare, anche quelli di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo d.l. 189/2016.

2. Prima dell'adozione delle varianti di cui al comma 1, il Comune indice una conferenza dei servizi decisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di acquisire il parere di conformità geomorfologica previsto dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, ove necessari, i pareri dell'ente gestore dell'area na-

turale protetta e dell'area Natura 2000, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di eventuali altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi interessati.

3. Le varianti di cui al comma 1 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (PIT). In tal caso l'adozione delle stesse è subordinata al parere favorevole della Regione, espresso nella conferenza dei servizi di cui al comma 2. Nella medesima conferenza, la Provincia formula le osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 34/1992.

4. Il Consiglio comunale adotta la variante in conformità alle prescrizioni e ai pareri della conferenza dei servizi di cui al comma 2, decidendo anche in ordine alle osservazioni formulate nella stessa.

5. Il procedimento semplificato di questo articolo si applica anche con riferimento alle disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di Regioni, Province e Comuni di cui all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992, omettendo la verifica di conformità provinciale che è sostituita dal parere vincolante della Regione.

6. Alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") e le limitazioni previste dal comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992.

7. Nei procedimenti di questo articolo, il Comune è autorità competente nel procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), se necessaria ai sensi della legislazione statale e regionale vigente. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2.

Antonio Montecchi

**Art. 3**

*(Parziale difformità dal titolo abilitativo)*

1. Per gli immobili di cui all'articolo 1, se sono stati realizzati, prima degli eventi sismici, interventi o opere in parziale difformità dal titolo abilitativo per i quali sia applicabile il procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 34 del d.p.r. 380/2001, i soggetti interessati, individuati ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 189/2016, presentano una perizia a firma di un tecnico abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 2 dell'articolo 34, anche contestualmente alla domanda di contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.

2. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non rilevano ai fini del comma 1 le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che il Comune ha espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non ha contestato come abuso edilizio o che non ha considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. Le suddette tolleranze sono asseverate da un tecnico abilitato anche contestualmente alla domanda di contributo. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21 nonies della legge 241/1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, costituiscono disciplina urbanistica ed edilizia vigente anche le disposizioni di cui alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), e, in deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 4 della medesima legge regionale, gli interventi in essa previsti possono essere considerati ai fini della sanatoria.

4. Il versamento degli oneri previsti dagli articoli 34 e 36 del d.p.r. 380/2001 è effettuato preventivamente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

**Art. 4**

*(Disposizioni speciali per la ricostruzione in territorio agricolo)*

1. Per la ricostruzione o la riparazione degli immobili di cui all'articolo 1 in territorio agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).

2. In caso di delocalizzazione, qualora sia strettamente necessario in considerazione di obiettive difficoltà legate al singolo intervento, è possibile ridurre:

- a) a metri cinque la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1990;
- b) a metri 10 la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/1990.

3. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 è consentito derogare a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/1990.

**Art. 5**

*(Particolari misure volte a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici)*

1. Al fine di consentire il temporaneo alloggio dei proprietari di abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi sismici aventi residenza fuori dai Comuni di cui all'articolo 1, le aree di sosta previste dall'articolo 35 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), possono essere realizzate nel territorio dei Comuni medesimi utilizzando il procedimento semplificato di cui all'articolo 2.

2. Per la realizzazione delle aree di sosta di cui al comma 1, i Comuni possono utilizzare anche risorse messe a disposizione da soggetti privati.

3. Le aree di sosta di cui al comma 1 sono individuate anche per scopi di protezione civile dai piani comunali di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).

**Art. 6**

*(Opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 2016)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) non si applica agli interventi di messa in sicurezza e ripristino di infrastrutture stradali e altre opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 2016, così come individuate all'articolo 1 di questa legge.

**Art. 7**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a

*Antonio Mantovani*

carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

**Art. 8**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Antonio Mastrovincenzo)

